

# LA VECCHIAIA

## TUTELA: PENSIONE

Per quanto riguarda la tutela della pensione, vi sono quattro caratteri necessari affinché essa venga erogata, in *primis* vi deve essere l'esistenza dell'evento protetto vecchiaia, quindi il requisito anagrafico di pensionamento, ad oggi si può dire che più l'età media aumenta più aumenta l'età in cui si perde l'attitudine psicofisica al lavoro. Un altro elemento essenziale sono i destinatari, ovvero solo i lavoratori privi di mezzi necessari per vivere; il terzo elemento è la misura della pensione che deve riflettere la qualità e la quantità del lavoro svolto, dando quindi alla pensione un carattere meritocratico; infine il quarto carattere necessario è la solidarietà come metodo di finanziamento della tutela, questo metodo è espresso tramite la cosiddetta ripartizione, in cui le rendite dei pensionati attuali attingono alle contribuzioni versate dai lavoratori coevi: quindi il pensionato non attinge ai contributi che ha versato nella sua vita attiva, ma attinge ai contributi che i lavoratori attuali versano.

## Evoluzione pensione

Durante il **periodo fascista**, la previdenza era organizzata secondo le **logiche corporative**, quindi come un dovere di solidarietà tra lavoratori e datori nell'interesse della nazione. La **gestione della previdenza** era affidata al **INFPS** [Istituto Nazionale (Fascista) di Previdenza Sociale]. Le pensioni venivano erogate a **60-65 anni** con un rigido **sistema assicurativo**, la pensione era **proporzionata ai contributi versati**: in questo sistema vi era la scarsa presenza del finanziamento pubblico.

Successivamente ci fu un periodo di riforme, in quanto si sentì l'esigenza di adeguare il sistema pensionistico alla costituzione italiana appena nata e alla nuova società democratica. Infatti, nel **1952, la legge numero 218** inserì la pensione come un diritto collegato alla solidarietà, arrivando quindi all'attuale **sistema di ripartizione**.

Negli anni 60 e 80 ci fu l'espansione della tutela grazie alla crescita economica. La **legge numero 153 del 1969 abbassò l'età pensionabile** a: 55 anni per le donne e sessant'anni per gli uomini, con soli 15 anni di contributi. Nel lungo periodo questo sistema diventa squilibrato e insostenibile.

Durante **gli anni 90 e 2000** ci fu una forte **crisi economica e ci fu la necessità di contenere la spesa pubblica**: quindi fu emanato il decreto legislativo **numero 503 del 1992** che elevò l'età pensionabile a **sessant'anni per le donne, 65 anni per gli uomini** con contributi minimi di 20 anni, e un calcolo pensione meno favorevole.

Nel **1995 ci fu la cosiddetta riforma Dini** in cui ci fu un passaggio da un **metodo retributivo** a un **metodo contributivo** in base ai contributi effettivamente versati, quindi ci fu anche l'eliminazione della pensione di anzianità.

Infine, dal 2011 a causa della **crisi del debito sovrano e pressioni europee**, il decreto legislativo **201**, la cosiddetta **riforma Fornero**, abolisce la pensione di anzianità. Con questa riforma ci fu **inasprimento sia dell'età pensionabile sia dei requisiti contributivi minimi**, pari a vent'anni. Infatti nel settore pubblico i soggetti andavano in pensione a 66 anni e agli uomini in generale e a **62 anni** per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a **63 anni e 6 mesi** per le autonome e la parasubordinate. Il metodo contributivo della riforma Fornero erano solo sui contributi effettivamente versati e non la retribuzione degli ultimi anni di lavoro.

## La regressione della tutela

Per **motivi di costi e di bilancio**, lo **Stato riduce le prestazioni pensionistiche**, a questo sono sopraggiunte due risposte da parte della corte costituzionale e della dottrina: la **corte** sostiene che i **diritti sociali sono dei diritti condizionati**, quindi che **dipendono dalle risorse disponibili**. La **dottrina** invece **nega che i diritti sociali e il vincolo di bilancio siano sullo stesso piano**. L'**articolo 81 della costituzione italiana** sancisce il cosiddetto **principio di gradualità** che non consente di negare i diritti sociali ma di **modulare nel tempo la loro attuazione**. Quindi la

regessione si giustifica solo per una **scelta di bilanciamento tra gli interessi sociali concorrenti in tempi di risorse scarse**.

## i diritti acquisiti

Le riforme della pensione hanno efficacia retroattiva ovvero modificano regole già in corso. Ma non vi è un contrasto col principio di irretroattività in quanto, essendo disciplinato dall'articolo 11 delle preleggi, è un principio di rango inferiore. Vi sono due situazioni, da un lato i **diritti in godimento**, quindi pensioni già percepite, dall'altro i **diritti perfezionati in fatto ma non ancora goduti**; lo **Stato interviene ma solo se le misure sono ragionevoli e proporzionate**.

## i soggetti protetti

La tutela pensionistica **obbligatoria riguarda tutti i produttori di reddito di lavoro**, rimane una tutela volontaria solo per chi lavorano retribuiti come il volontariato o un lavoro di cura familiare, che dispone di un fondo speciale.

## pluralità di enti e di regimi

Prima vi erano tanti enti diversi che gestivano le pensioni, quindi c'erano tanti regimi differenti. Tramite la **riforma Dini** avviene il processo di semplificazione tramite la **razionalizzazione degli enti**, quindi la soppressione di molti enti e l'accorpamento all'Inps e dall'altra parte c'è stata l'**armonizzazione dei regimi**, quindi l'uniformazione delle regole pensionistiche tra categorie di lavoratori. Ad oggi il sistema pensionistico è **quasi totalmente unificato sottoposto all'Inps**, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati.

## La retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile è la **retribuzione dovuta non quella di fatto**, ovvero è la retribuzione effettivamente erogata dal datore di lavoro. Per il lavoratore subordinato, la retribuzione imponibile è diversa dalla retribuzione stessa ma con una misura convenzionalmente determinata ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR.

La retribuzione imponibile è soggetta ai **minimi e massimi**: ovvero il massimale di retribuzione imponibile oltre il quale viene meno il rapporto contributivo ai fini della pensione.

## I contributi

I contributi possono essere: **volontari, da riscatto e figurativi**.

I **contributi volontari** sono versamenti che i **lavoratori può effettuare**, su domanda, dopo aver **cessato l'attività lavorativa** per coprire i periodi senza retribuzione. Il requisito per questi contributi è almeno **tre anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti alla domanda**.

I **contributi da riscatto**, invece, servono a **coprire e integrare periodi senza contributi**, sono contributi onerosi e **calcolati in base alla retribuzione percepita al momento della domanda**.

Per il versamento di questo tipo di contributi non serve la cessazione dell'attività lavorativa.

I **contributi figurativi**, invece, sono **riconosciuti senza oneri per il lavoratore**, coprendo periodi di assenza dal lavoro, ma protetti da indennità: quindi la disoccupazione, malattia e la cassa di integrazione [prestazione economica, erogata dall'INPS o dall'INPGI, a favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto.]. Il costo di questi contributi è **posto a carico dello Stato** e presso le **casse previdenziali**. Il versamento di questi contributi non interrompe la carriera contributiva in quanto riflettono la logica di solidarietà del sistema pensionistico.

## Solidarietà generale

La **solidarietà generale ha origine dallo Stato** tramite la **fiscalità generale**, le tasse pagate dai cittadini. Le modalità di intervento per il sistema pensionistico avvengono tramite **trasferimenti diretti**, fondi straordinari versati da gestioni pensionistiche se serve riequilibrare, e da **trasferimenti ordinari e stabili destinati alla GIAS**, Gestione Interventi Assistenziali, per finanziare spese assistenziali e previdenziali.

## La solidarietà interna

Essa origine **dentro lo stesso sistema previdenziale** tramite i **prelievi sulle pensioni più alte**. I requisiti legittimità sono ricavabili, per essere conforme alla costituzione, in quanto un contributo di solidarietà deve essere **temporaneo e eccezionale**, giustificato da una **crisi contingente del sistema pensionistico**, destinato al **sistema previdenziale stesso** e a carico delle pensioni più alte: questo secondo la corte costituzionale può una sentenza del 2016.

## La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica **erogata dall'assicurazione generale obbligatoria**, nonché dalla **gestione separata** dell'Inps, al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno **20 anni di contributi versati**.

Per godere della **pensione di vecchiaia**, l'accesso è legato all'**età anagrafica**: 67 anni con vent'anni di contributi assicurati ante legge 335 del 95, conteggiano tutti i contributi di riscatto, effettivi, figurativi e volontari.

Oppure **67 anni con 20 anni di contributi effettivi**, con l'importo soglia per il conseguimento della pensione di vecchiaia di 1,5 volte l'assegno sociale **per gli assicurati post legge 335 del 95**. In questo caso si contano solo i contributi effettivi: quelli di riscatto, di lavoro e i volontari. Invece i contributi figurativi sono conteggiati solo se legati alla sospensione per la cura dei figli.

Infine, **71 anni +5 anni di contributi effettivi**, solo per chi è nel regime contributivo puro, ovvero per chi ha **solo contributi versati dopo il 1° gennaio 1996**.

## La pensione anticipata

La pensione anticipata è il **trattamento pensionistico che il lavoratore può conseguire anche prima del compimento dell'età anagrafica prevista dalla legge per il pensionamento**, purché egli sia in possesso di specifici requisiti contributivi.

La pensione anticipata si muove secondo due canali: il primo sistema (**canale ordinario**) permette ai lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore (quindi, a qualunque età), purché questi sia in possesso di una particolare anzianità contributiva e, in particolare: dall' 1/1/2014, devono risultare **accreditati 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**. La pensione spettante non deve risultare inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale ed è soggetto a rivalutazione annuale.

**35 anni di contributi**, escludendo i periodi di malattia, disoccupazione o simili, se la pensione è pagata dal **Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti**: Valgono tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Invece i **canali speciali** di pensionamento anticipato, si applicano **per i lavoratori precoci**, ovvero i soggetti che **hanno almeno un anno di contributo**, anche non continuativo, **prima dei 19 anni**, che possono volere di una pensione anticipante **con 41 anni di contributi se in particolare condizioni di disagio**. Oppure per i **lavoratori usuranti** è previsto il pensionamento anticipato tramite regole ordinarie di pensionamento oppure il sistema delle quote che combina all'anagrafica con anzianità contributiva.

## Prepensionamento

Ci sono forme di prepensionamento con dei requisiti più specifici, destinati a determinate categorie di lavoratori. Tra queste forme vi è l'**opzione donna**, introdotta nel 2004, in cui i requisiti sono 35 anni di contributi per le donne con 58 anni di età ed invece per le lavoratrici autonome 59 anni di età. Poi vi è la **quota 100**, quota sperimentale e temporanea per il **triennio 2019-2022**.

I requisiti per la quota 100 erano **62 anni di età e 31 anni di contributi**. Questa quota detiene però dei vincoli: non è una quota cumulabile con i redditi dal lavoro, quindi vi è la necessità che il lavoratore cessi la sua attività lavorativa ma solo fino a 5000 € lordi all'anno, infatti la possibilità di percepire il reddito di lavoro è consentita per i lavori occasionali, in più vi era una decorrenza differita con finestre di tre mesi per i dipendenti privati e sei mesi per i dipendenti pubblici, quindi trascorsi i mesi dalla maturazione dei requisiti.

**La pensione "Quota 103" permette il pensionamento anticipato raggiungendo i 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025**. Chi opta per questa misura deve accettare il

calcolo interamente contributivo della pensione, **non può lavorare da dipendente (con un limite di €5.000 all'anno per il lavoro autonomo)** e l'assegno pensionistico lordo non può superare l'importo di quattro volte il trattamento minimo. **Per chi prosegue l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti, è previsto un incentivo**, consistente in un aumento netto in busta paga (il cosiddetto "bonus Giorgetti"), ma ciò comporta una riduzione del montante contributivo futuro. L'assegno pensionistico è calcolato interamente con il metodo contributivo. Finestre mobili per i **Dipendenti del settore privato e autonomi**: 7 mesi di attesa tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo inizio dell'erogazione dell'assegno. **Dipendenti pubblici**: 9 mesi di attesa dalla maturazione dei requisiti.

**ISOPENSIONE** è un accordo tra il datore di lavoro e i sindacati per lavoratori a cui mancano quattro anni dalla pensione può cessare il lavoro ricevendo un assegno che è uguale alla futura pensione, anticipato a carico del datore di lavoro.

Anticipi pensionistici: **APE volontario**, prestiti pensionistici, e **APE sociale** finanziato totalmente dallo Stato per lavoratori con almeno trent'anni di contributi e sistema tre anni età, riservato a categorie svantaggiate di soggetti.

## Posticipo del pensionamento

Per i dipendenti privati è possibile lavorare **oltre 71 anni di età con un vantaggio**, il conto dovuto solo di lavoro. Per dipendenti pubblici **contrattualizzati** è possibile andare in **pensione oltre 65 anni** se **sono maturati requisiti di pensione**, vi è il pensionamento obbligatorio **se, invece, non sono maturati i requisiti** c'è la prosecuzione del lavoro fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione.

## Misure delle pensioni e adeguamento al costo della vita

Non esiste un massimale per la misura delle pensioni, ma vi è un **importo minimo introdotto con l'integrazione al minimo del 1952**, se la pensione è troppo bassa al pensionato in difficoltà interviene lo Stato con un importo stabilito per anno dal legislatore. L'importo minimo è riservato solo per le pensioni retributive, non quelle contributive. Vi è la possibilità di maggiorazioni in base alle condizioni reddito tramite un calcolo dell'adeguatezza della pensione.

## Il cumulo della pensione

In origine c'era il divieto totale, per chi era in pensione, di lavorare. Successivamente viene introdotto un cumulo parziale, una quota pari al 50% ed eccedente il minimo, solo per i lavoratori subordinati. Ad oggi vi è una libertà quasi totale di cumulo, tranne per chi è in pensione con la quota 100

Successivamente viene esteso anche ai lavoratori autonomi. Secondo la corte costituzionale il divieto totale era illegittimo in quanto contrasta con la natura assicurativa della pensione invece il divieto parziale è legittimo.

## Tutela assistenziale in vecchiaia.

Tutela per chi non ha contributi sufficienti della pensione previdenziale. Le **prestazioni assistenziali** sono: **L'ASSEGNO SOCIALE** con un importo stabilito ogni anno, 460 € al mese nel 2021, che deve essere sempre comunque maggiore della pensione minima. Questo assegno finanziato dalla fiscalità generale, non dai contributi. Per poter ricevere l'assegno sociale i requisiti sono un'età minima di 67 anni, la **residenza** d'Italia da almeno **10 anni** in modo continuativo o la **cittadinanza italiana europea o extracomunitaria regolare**.

Le **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI** si manifestano anche nella pensione di cittadinanza, istituita nel 2019 insieme al reddito di cittadinanza. È una **pensione destinata a nuclei familiari con almeno un componente di 67 anni**, di principio è uguale all'assegno sociale ma su base familiare, questa pensione, infatti, dipende dal reddito e dal patrimonio della famiglia.